

# Studio Verzello-Zoboli e Associati

Commercialisti e Revisori Legali

Circolare n.° 1/2024

## **LEGGE DI BILANCIO 2024, SINTESI DELLE NOVITÀ SIGNIFICATIVE E ALTRE NOTIZIE IN PILLOLE**

### **Stretta sulle compensazioni fiscali**

Con la legge di Bilancio 2024 diventano ancora più rigide le maglie per la riduzione dei debiti attraverso i crediti di imposta: **dal 1.07.2024 sarà sbarrata la strada all'utilizzo dei crediti di qualsiasi natura** (erariali, maturati come sostituto d'imposta, crediti maturati a titolo di contributi e premi, crediti da indicare nel quadro RU..), **per chi ha debiti iscritti a ruolo non pagati oltre la soglia di 100.000 euro**, per i quali i termini per gli importi dovuti siano scaduti e non siano in corso provvedimenti di sospensione.

Il nuovo divieto alle compensazioni quindi ha un ambito di applicazione più ampio e viene rimosso solo a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Sembra inoltre che nemmeno l'attivazione di rateazione dei ruoli (art. 19 del DPR 602/73) faccia venire meno il divieto di compensazione.

L'altra forte riduzione del margine di manovra riguarderà, invece, l'obbligo generalizzato di passare dai canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, non potendo più essere utilizzati l'home banking o altri canali bancari. In pratica, si tratta di un allargamento della disciplina attuale, che obbliga a passare per le compensazioni dei canali Entrate quando il saldo tra il dare e l'avere sia pari a zero.

### **Cedolare secca al 21% su una sola unità**

Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano le disposizioni sulla cedolare secca per gli affitti (art. 3 D.Lgs. 23/2011), con l'aliquota del 26% in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. Si ricorda che si definiscono "locazioni brevi" i "contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni. La natura imprenditoriale della locazione esclude la riconducibilità del contratto alla "locazione breve" nonché l'applicabilità della cedolare secca.

L'aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

**LEGGE DI BILANCIO 2024, SINTESI DELLE NOVITA' SIGNIFICATIVE E ALTRE NOTIZIE IN PILLOLE**

**Ritenuta d'acconto 11% su bonifici per fruire delle DETRAZIONI FISCALI**

A partire dal 1.03.2024 le banche e le Poste Italiane Spa opereranno una ritenuta dell'11% (anziché dell'8%) a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

**Regolarizzazione del magazzino «a pagamento»**

Per il 2023, in presenza di determinate condizioni, viene consentito di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva, sia eliminando esistenze iniziali superiori a quelle effettive, sia iscrivendo esistenze iniziali omesse in precedenza.

Tale operazione comporta il versamento di Imposte (IVA e di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP), il cui calcolo verrà approfondito nei casi di interesse.

**Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni**

Viene nuovamente prorogato il regime per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all'art. 5 della L. 448/2001, confermando la sua applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, viene prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all'art. 7 della L. 448/2001.

Anche per il 2024, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2024, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. a) - *c-bis*) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, entro il 30.6.2024, un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno.

Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente documento non costituisce un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale o fiscale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

**LEGGE DI BILANCIO 2024, SINTESI DELLE NOVITA' SIGNIFICATIVE E ALTRE NOTIZIE IN PILLOLE**

Per le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, può essere assunto invece, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'art. 9 comma 4 lett. a) del TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2023, a condizione che il predetto valore sia assoggettato alla medesima imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Invece, per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all'1.1.2024, il nuovo co. 1-bis dell'art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.

La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l'anno 2024 prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.

L'imposta sostitutiva del 16% deve essere versata:

per l'intero ammontare, entro il 30.6.2024;

oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30.6.2024, il 30.6.2025 e il 30.6.2026; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30.6.2024.

La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 30.6.2024, del totale dell'imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.

**Riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato**

L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sui premi di risultato, prevista dall'art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene ridotta dal 10% al 5% anche per i premi e le somme erogati nell'anno 2024.

Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente documento non costituisce un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale o fiscale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.